

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

A che punto siamo con il congedo parentale di due settimane, votato dal Gran Consiglio? (Da aggiungere alle 14 settimane di congedo maternità e alle 2 settimane di congedo paternità)

Congedo parentale in Ticino: storia

Il 25 gennaio 2021 il Parlamento ha approvato, in seconda lettura (la prima votazione, del 16 dicembre 2020, era finita in parità) con 43 favorevoli, 37 contrari (0 astenuti e 9 non votanti), il rapporto di minoranza di Nadia Ghisolfi in merito all'iniziativa 14 dicembre 2017 presentata nella forma generica da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Per un congedo maternità cantonale (Modifica LAF)".

Tale rapporto di minoranza, in merito **al congedo di maternità cantonale**, chiedeva di introdurre due settimane di **congedo parentale** (o per la madre o per il padre, a loro scelta).

Mentre l'iniziativa Ghisletta chiedeva l'introduzione di 6 settimane di congedo maternità cantonali supplementari, da aggiungere alle attuali 14 settimane previste dalla Legge federale LIPG, il rapporto di minoranza ha convinto il Parlamento proponendo due sole settimane supplementari di congedo, pagato come l'attuale l'80 % del salario, da aggiungere appunto alle 14 settimane già in essere, e al nuovo congedo paternità appena introdotto. Il Parlamento intendeva lasciare alla coppia la decisione se il congedo venisse preso dalla madre o dal padre del bambino: congedo parentale dunque e non congedo maternità.

La proposta di minoranza è stata approvata dal Parlamento, va sottolineato, contro il parere del Consiglio di Stato.

I motivi a favore dell'introduzione di un (nuovo) congedo parentale sono molteplici : in particolare, il fatto che i genitori giustamente chiedono di avere la possibilità di trascorrere del tempo con i propri figli, e che i primi mesi di un bambino sono fondamentali da tutti i punti di vista, per cui dare la possibilità a un genitore di stare due settimane in più a occuparsi del bambino, è una scelta di civiltà.

Altri motivi, poi parlano a favore di questa proposta: ad esempio l'importanza del congedo per l'allattamento al seno, il problema del calo delle nascite con i relativi problemi (in prospettiva) di finanziamento di pensioni e di sanità, il tema della parità tra i sessi, eccetera.

Confronto internazionale

Da segnalare che, anche con 2 ulteriori settimane di congedo parentale, il nostro Paese rimarrebbe in fondo alla classifica degli Stati europei per quanto concerne congedi maternità e parentali, perché avremmo in Ticino 14 settimane di congedo maternità, 2 settimane di congedo paternità, e in futuro appunto ulteriori 2 settimane di congedo parentale (a scelta per madre o padre): totale 18 settimane.

Da notare che la Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari COFF sostiene un congedo per la Svizzera di 38 settimane, proposta che comunque risulta moderata rispetto ai congedi parentali dei Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE): nel 2019 in questi Paesi il congedo parentale era in media di 54 settimane, con un valore mediano di 43 settimane.

Va del resto ricordato che già oggi vi sono aziende, come la SUPSI, l'Ente Ospedaliero Cantonale o la UBS, che offrono un congedo maternità o parentale superiore al minimo legale: i congedi vanno anche a favore dei datori di lavoro, in particolare per fidelizzare il personale e perché rendono più facile, in particolare alle madri, riorganizzarsi per rientrare nel mondo del lavoro dopo la maternità (piuttosto che dimissionare), a vantaggio (anche) delle aziende.

Il Gran Consiglio ha dunque approvato il congedo parentale, nella convinzione che sia opportuno e urgente estendere a tutti i genitori la possibilità di stare due settimane di più con i propri figli.

Posizione del Consiglio di Stato: come detto, il Governo era contrario alla proposta approvata dal Parlamento. Un argomento, sollevato però fuori tempo massimo, era quello secondo cui il congedo parentale non sarebbe attuabile a livello cantonale.

A noi non pare: ci risulta comunque che il Consiglio di Stato abbia commissionato una perizia su questo tema.

Come noto, la questione dei congedi e delle vacanze in materia di diritto privato è regolata nel Codice delle obbligazioni (art. 329ss CO), e nella Legge sul lavoro (art. 35, let. a, LL). Legati alla genitorialità vi sono poi il congedo maternità di 14 settimane per le lavoratrici, (329f CO) e il recente congedo paternità, di 2 settimane (329 g CO).

I cantoni hanno la possibilità di legiferare per aumentare la durata del congedo maternità, e hanno altresì una flessibilità nella concessione di indennità grazie all'articolo 16, let. h, della LIPG (Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternità), che recita. "...i Cantoni possono prevedere un'indennità di maternità più elevata o di durata maggiore nonché un'indennità di adozione e prelevare contributi specifici per il loro finanziamento".

Al Gran Consiglio era apparso possibile, per un Cantone, introdurre con le stesse modalità un congedo parentale, ossia un congedo aggiuntivo che possa essere utilizzato o dalla madre o dal padre, a loro scelta.

Recente votazione del Canton Ginevra

D'altra parte, proprio lo scorso fine-settimana il Canton Ginevra ha approvato l'introduzione di un congedo parentale cantonale.

I ginevrini hanno accolto, con il 57,9% di sì, un'iniziativa popolare promossa dai Verdi liberali (sostenuta da centro-destra e padronato) che prevede complessivamente 24 settimane di **congedo parentale**¹ per i due genitori: questo, dunque, mi pare chiarisca che la proposta votata dal Gran Consiglio ticinese è perfettamente legale.

Avvalendoci delle facoltà concesse dalla legge, chiediamo dunque al Consiglio di Stato:

1. La perizia è stata ultimata? Se no, quali sono i tempi?
2. Il Governo intende finalmente dare seguito alla decisione del Parlamento, rispettando la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) che recita: *Il Consiglio di Stato dà seguito all'elaborazione del progetto previsto dall'iniziativa generica entro 6 mesi dalla sua accettazione da parte del Gran Consiglio*², e dunque proporre una modifica di Legge nel senso deciso dal Parlamento?

¹ Projet de loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00)

Nouveau texte constitutionnel proposé (nouveaux alinéas 3 et 4)

Art. 205 Famille (nouvelle teneur)

1 L'Etat met en œuvre une politique familiale. Il reconnaît le rôle social, éducatif et économique des familles.

2 Il fixe les allocations familiales minimales.

3 Il garantit, en complément de la législation fédérale, une assurance financée à part égale par les employeurs et employés de 16 semaines au moins en cas de maternité et de 8 semaines au moins pour l'autre parent. Sur demande commune des 2 bénéficiaires de l'assurance, l'Etat garantit la possibilité pour l'un des bénéficiaires de reporter deux semaines de l'assurance en faveur de l'autre bénéficiaire.

4 L'alinéa 3 s'applique par analogie en cas d'adoption ou d'accueil avec hébergement à caractère permanent. Le conjoint ou partenaire enregistré du parent adoptant ou accueillant bénéficie alors de l'assurance de l'autre parent

² **Iniziativa in forma generica**

Art. 103¹L'iniziativa in forma generica deve essere presentata per iscritto.

²L'iniziativa è inviata a tutti i deputati e assegnata a una Commissione, la quale, sentito il Consiglio di Stato, riferisce entro 3 mesi proponendo:

3. L'esempio di Ginevra sarà preso in considerazione?

Maddalena Ermotti-Lepori
Aldi - Ay - Berardi - Ferrari -
Mossi Nembrini - Pini - Riget

a) di dare seguito all'iniziativa, trasmettendola al Consiglio di Stato per l'elaborazione del progetto previsto dall'iniziativa;

b) di non accettare l'iniziativa.

³Se è votata l'urgenza, il Gran Consiglio decide immediatamente sul seguito da dare all'iniziativa, secondo il cpv. 2 lett. a).

4Il Consiglio di Stato dà seguito all'elaborazione del progetto previsto dall'iniziativa generica entro 6 mesi dalla sua accettazione da parte del Gran Consiglio.

⁵Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere al più tardi entro 18 mesi dalla presentazione dell'iniziativa.